

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 8-491

Legge 241/90 art. 2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Risorse Finanziarie.

A relazione degli Assessori Maccanti, Quaglia:

Premesso che la legge 18 giugno 2009, n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*) ha modificato la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), stabilendo una riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della novellata l. 241/90, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali; mentre gli enti pubblici nazionali stabiliscono i termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza, secondo i propri ordinamenti;

rilevato, altresì, che il comma 4 del sopracitato articolo 2 consente di fissare termini superiori ai novanta giorni, ma inferiori ai centottanta, esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento;

considerato che, in merito all'applicazione dell'articolo 2 della l. 241/90, l'articolo 7, comma 3, della l. 69/09 stabilisce che le Regioni, in assenza di un termine già fissato, si adeguino ai termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 sopracitato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di modifica;

posto che tale disposizione va letta alla luce dell'articolo 29 della l. 241/90 che individua come livello essenziale delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, tra gli altri, l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato e di assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti;

vista la circolare del 24/2/2010, prot. 3503/DB0502 "Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento", a seguito della quale è stato avviato un censimento dei procedimenti regionali, al fine di adeguarli al combinato disposto degli articoli 2 e 29 della novellata l. 241/90 entro la data del 04/07/2010;

considerata la necessità di individuare, nelle more della revisione della legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 e della predisposizione di un regolamento generale, i termini di conclusione dei procedimenti non prefissati,

considerato che nell'ambito della Direzione Risorse Finanziarie, a seguito del censimento dei procedimenti amministrativi effettuato tenendo conto delle indicazioni operative fornite dal Nucleo per la semplificazione, è stata individuata un'unica tipologia di procedimenti non prefissati di competenza del Settore Ragioneria, il cui termine di conclusione non supera i novanta giorni, come risulta dall'allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Tutto ciò considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di individuare in 90 giorni il termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.

(omissis)

Allegato